

COMUNE DI CALTO (ROVIGO)

Deliberazione C.C. n. 55 del 28/12/2009

Modifiche ed integrazioni allo statuto comunale.

- All'art. 9, i commi 6, 7, 8 e 9 sono così riformulati:

"6. Le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge. Emanata tutti gli atti ed i provvedimenti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e che non siano riservati ad altri organi.

7. Il Consiglio comunale convalida gli eletti, elegge le commissioni comunali la cui nomina è attribuita al Consiglio, stabilisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, approva le linee programmatiche di mandato, esercita, almeno una volta l'anno, la verifica dello stato di attuazione dei programmi, delibera gli atti di indirizzo e procede alle nomine e designazioni espressamente riservate dalla legge o dai regolamenti al Consiglio, sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato.

8. Il Consiglio comunale approva lo statuto, i regolamenti comunali ad eccezione di quelli di organizzazione, di competenza della giunta, nonché gli statuti delle società, consorzi, unioni ai quali partecipa. Approva il bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, i programmi delle opere pubbliche, i piani finanziari e l'istituzione dei tributi. Delibera l'accensione di mutui o di altre forme di indebitamento per il finanziamento degli investimenti, qualora non previsti in atti fondamentali già approvati dal Consiglio. Adotta i piani urbanistici, tenendo conto del programma di sviluppo economico e sociale della comunità, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

9. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio, quando non previsti in atti fondamentali già deliberati dallo stesso organo, gli acquisti e le alienazioni immobiliari e relative permutate, nonché gli appalti e le concessioni e la definizione del piano delle consulenze e collaborazioni esterne."

- L'art. 9 comma 10 è abrogato.

- L'art. 10 è così riformulato:

"Art. 10

Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio comunale svolge la sua attività in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie. Sono considerate rientranti nelle sessioni ordinarie le sedute consiliari convocate per la trattazione dei seguenti argomenti: approvazione del bilancio e relative variazioni e riequilibrio economico - finanziario, approvazione del conto consuntivo. Si considerano rientranti nella sessione straordinaria le sedute consiliari convocate per la trattazione di argomenti non ricompresi tra quelli sopra indicati.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne forma l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo il Regolamento. In caso di assenza o impedimento del Sindaco provvede il ViceSindaco.

3. L'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta in caso di sessione ordinaria, tre giorni liberi prima in caso di sessione straordinaria I termini e le modalità di convocazione del Consiglio comunale sono stabiliti dal Regolamento."

- L'art. 15/bis è così riformulato:

"Art. 15/bis

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo del Comune per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque mesi.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci."